

Pubblicato il 01/02/2021

Sent. n. 76/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 555 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [omissis], rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Romanenghi e Cristina Ciarcià, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elisabetta Sordini in Genova, piazza Dante, 9/14;

contro

Comune di Varazze, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Viscardi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

nei confronti

[omissis], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Genova, via Roma, 4/3;

per l'annullamento

della nota prot. [omissis] con cui il Comune di Varazze ha riscontrato negativamente la diffida dei ricorrenti *ex art. 19, l. 241/90*, assunta al prot. n. [omissis], in ordine alla SCIA in variante al permesso di costruire presentata dalla controinteressata;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

nonché per l'accertamento e/o la declaratoria di illegittimità della SCIA presentata dalla controinteressata il [omissis] e dell'attività da essa conseguente, al fine dell'obbligo del Comune di Varazze di adottare tutti i più opportuni e consequenziali provvedimenti di autotutela, di controllo, sanzionatori e repressivi ai sensi dell'art. 19, comma 6-*bis*, l. 241/90 e dell'art. 27, d.P.R. 380/2001;

e, con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento

della nota prot. [omissis] con cui il Comune di Varazze ha riscontrato la richiesta di chiarimenti dei ricorrenti del [omissis], in relazione alla pratica avviata con la loro diffida *ex art. 19, l. 241/90*, in ordine alla SCIA in variante al permesso di costruire presentata dalla controinteressata;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Varazze e della [omissis];

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. n. 137/2020;

Relatore nell'udienza del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti con modalità da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In forza di permesso di costruire rilasciato il 12 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 7 della l.r. Liguria n. 49 del 2009 (c.d. "piano casa"), la [omissis] ha avviato un intervento edificatorio comportante la demolizione e successiva ricostruzione, con incremento volumetrico, dell'immobile ([omissis]) insistente sul terreno confinante con il manufatto di proprietà dei ricorrenti.

In data 21 dicembre 2018, è stata presentata una SCIA in variante al permesso di costruire che prevede, in particolare, di realizzare sopraelevazione per l'aerazione dei bagni in luogo delle finestre con terrazzo sul fronte ovest del nuovo edificio.

A seguito di diffida presentata dai difensori degli odierni ricorrenti, il Comune di Varazze effettuava un sopralluogo per accertare la sussistenza delle denunciate violazioni in tema di distanze tra pareti finestrate.

Quindi, lo stesso Ente locale comunicava l'avvio del procedimento relativo ad alcune irregolarità riscontrate presso l'immobile dei ricorrenti, tra cui l'esistenza di bucatore non conformi al titolo edilizio.

La diffida dei ricorrenti è stata riscontrata negativamente con nota del 9 luglio 2019, ove si afferma che le bucatore sulle pareti dei due fabbricati non hanno caratteristiche di vedute, ma di semplici luci, sicché non si configura nella fattispecie l'ipotesi di pareti finestrate frontistanti.

Gli interessati hanno impugnato la nota suddetta con ricorso notificato il 29 luglio 2019 e depositato il 30 luglio successivo, contestualmente instando per l'accertamento dell'illegittimità della SCIA presentata in data 21 dicembre 2018.

Essi deducono un motivo di gravame formalmente unico: "Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto (art. 900 ss. c.c.); violazione dell'art. 9, d.m. 1444/1968; eccesso di potere per carenza di motivazione e illogicità manifesta; violazione dell'art. 27, d.P.R. 380/2001".

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Varazze e la [omissis].

La Società controinteressata eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse, poiché l'accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti comporterebbe la reviviscenza delle soluzioni progettuali, peggiorative per i ricorrenti medesimi, approvate con il permesso di costruire non impugnato.

Nel merito, le parti resistenti argomentano concordemente nel senso dell'infondatezza delle dedotte censure di legittimità.

Alla camera di consiglio del 5 settembre 2019, il difensore intervenuto per i ricorrenti ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare proposta con l'atto introduttivo del giudizio.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 25 ottobre 2019 e depositato il 7 novembre successivo, gli interessati hanno impugnato la nota del 8 agosto 2019 con cui il Comune di Varazze aveva riscontrato una richiesta di chiarimenti formulata dagli stessi ricorrenti.

I ricorrenti deducono i seguenti motivi:

I) "Violazione dell'art. 9 del d.m. 1444/1968. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, per difetto di istruttoria, motivazione illogica".

II) "In via subordinata: violazione e falsa applicazione dell'art. 9, d.m. 1444/1968, sotto altro profilo; eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza manifesta, difetto di motivazione".

III) "Sempre in via subordinata: violazione e falsa applicazione dell'art. 9, d.m. 1444/1968; eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e difetto di istruttoria".

La Società controinteressata eccepisce l'inammissibilità dei motivi aggiunti che, avendo ad oggetto una comunicazione priva di portata lesiva, sarebbero sostanzialmente intesi ad introdurre nuove censure.

Le parti in causa hanno depositato memorie difensive e di replica ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi e confutazione delle difese avversarie.

Il ricorso è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2020 e, previa trattazione orale svoltasi con modalità da remoto, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, gli esponenti chiedono che sia accertata l'illegittimità della SCIA presentata dalla [omissis] controinteressata in variante al permesso di costruire rilasciato per un intervento di demolizione e ricostruzione di un preesistente edificio.

Come anticipato in premessa, le opere indicate nella SCIA comportano la realizzazione di sopra-luce per l'aerazione dei bagni in luogo delle bucatore e dei terrazzi originariamente previsti sul fronte ovest del nuovo edificio.

Per garantire il necessario rapporto di aero-illuminazione dei locali, è stata prevista la realizzazione di porte-finestre sul fronte nord dello stesso edificio.

Gli esponenti, che domandano anche l'annullamento della nota con cui il Comune ha riscontrato negativamente la diffida presentata dai loro difensori, lamentano la violazione della distanza minima di 10 metri prevista dall'art. 9, d.m. n. 1444/1968, rispetto alla parete finestrata dell'edificio di proprietà.

E' fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della [omissis] controinteressata.

Infatti, non avendo impugnato il permesso di costruire che prevedeva bucatore sul fronte ovest del nuovo edificio, i ricorrenti hanno perso la possibilità di rimettere in discussione la soluzione progettuale identificata quale fonte del pregiudizio.

Essi, pertanto, non potrebbero sortire effetti utili dall'accoglimento del presente ricorso che, anzi, comporterebbe la reviviscenza di una soluzione certamente più sfavorevole per i loro interessi, atteso il maggior impatto prodotto dalla realizzazione di aperture con balcone in luogo di semplici sopra-luce. L'introduzione di elementi non idonei a consentire l'affaccio sul fabbricato confinante, del resto, era finalizzata proprio a prevenire possibili criticità nei rapporti con i suoi proprietari che, con nota del 5 novembre 2018 a firma del proprio difensore, avevano segnalato alla controinteressata come il progetto violasse la distanza minima tra pareti finestrate in ragione delle vedute previste sul fronte ovest.

Le dedotte censure sono anche infondate nel merito.

Infatti, la presenza dei sopra-luce sul fronte ovest dell'edificio in costruzione non configura una parete finestrata e, pertanto, non rileva astrattamente ai fini della disciplina sulle distanze delle costruzioni dalle vedute.

Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, l'obbligo di osservare determinate distanze nelle costruzioni sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, sicché la dizione "pareti finestrate" di cui all'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 si riferisce esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere" (cfr., fra le ultime, Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4834). Nel caso in esame, le caratteristiche dei sopra-luce rendono oggettivamente impossibile il "*prospicere*" e l'"*inspicere in alienum*", determinando la qualificazione di tali elementi alla stregua di luci o "finestre lucifere", anziché di vedute che consentono l'affaccio sull'immobile del vicino.

Identica qualificazione vale per le aperture esistenti sulla parete del fabbricato dei ricorrenti che, essendo collocate ad un'altezza di cm 163,50 dal piano di calpestio interno e dotate di aperture a vasistas (cfr. verbale di sopralluogo in atti), non consentono possibilità di affaccio comodo e sicuro sul fondo vicino.

Ne consegue che, anche volendo prescindere dalla dubbia regolarità delle aperture da ultimo indicate, oggetto di autonomo procedimento avviato dal Comune di Varazze per la repressione degli abusi edilizi riscontrati all'atto del sopralluogo, non sussiste la denunciata violazione delle distanze tra pareti finestrate.

Parte ricorrente fa anche riferimento alla aperture presenti sul fronte nord dell'edificio in costruzione, ove sono state previste nuove porte-finestre con balcone.

Neppure in questo caso può configurarsi l'ipotesi di pareti finestrate frontistanti, poiché il progetto assentito prevede, a livello del piano terreno, la costruzione in aderenza al manufatto dei ricorrenti che, solo con i motivi aggiunti, hanno sollevato tardive contestazioni al riguardo.

Peraltro, il permesso di costruire prevedeva già aperture sul fronte nord atte a consentire l'affaccio sulla copertura dell'immobile dei ricorrenti dalle parti sopraelevate rispetto ad esso, ossia dal primo, secondo e terzo piano dell'edificio ricostruito.

Con il ricorso per motivi aggiunti, gli interessati impugnano la nota con cui il Comune di Varazze, offrendo riscontro alla loro richiesta di chiarimenti, ha precisato che le valutazioni contenute nell'atto gravato con il ricorso introduttivo si riferivano alle aperture sul fronte ovest dell'edificio in costruzione, anziché a quelle sul fronte nord dello stesso.

Come eccepito dalla difesa della Società controinteressata, l'impugnazione dispiegata con i motivi aggiunti è inammissibile, avendo ad oggetto un atto attraverso il quale l'Amministrazione si è limitata a fornire chiarimenti di carattere interpretativo, come tale privo del carattere dell'autonoma lesività che ne giustificherebbe la possibilità di autonoma impugnazione.

La peculiarità in fatto della vicenda controversa e la natura in rito della pronuncia giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio tramite videoconferenza del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Richard Goso

IL PRESIDENTE

Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO